

Prot. n. 1441

Spedito il

ALL'ON. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Interpretazione dei termini "corso" e "responsabilità didattica" di cui al comma 3 art. 15 legge 341/90 - Università degli Studi di PADOVA.

Adunanza del 3 dicembre 1999

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la lettera ministeriale (Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti – Uff. VI) prot. n. 1441 del 5/10/1999;

Vista la richiesta di parere avanzata dalla Università degli Studi di Padova;

Viso il D.P.R. 382/1980;

Visto l'art. 15 della legge 341/1990;

Vista la risposta formulata dall'Ufficio Legale dell'Università degli Studi di Padova alla richiesta di chiarimento di questo Consiglio, comunicata con fax prot. n. 45747 del 15 novembre 1999;

Sentiti i relatori;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Il quesito posto dalla Università degli Studi di Padova concerne l'interpretazione dell'art. 15, comma 3 della legge 341/1990, laddove prevede che i professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità didattica di altro corso loro attribuito dal Consiglio di Facoltà.

Consiglio Universitario Nazionale

Al Consiglio Universitario Nazionale è richiesto di indicare se il docente che era titolare della disciplina "Analisi dei Medicinali I (semestrale)" in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 341/1990, abbia il diritto di continuare ad insegnare lo stesso corso di insegnamento individuato dall'ordinale I, oppure se il Consiglio di Facoltà possa attribuirgli un insegnamento individuato con gli ordinali II e III, nell'ambito della stessa disciplina, dopo avere semplicemente sentito l'interessato e senza necessità di ottenere il suo consenso.

L'alternativa proposta dall'Università degli Studi di Padova è quella di interpretare l'espressione "responsabilità didattica del corso" contenuta nella disposizione citata come diritto di mantenere la titolarità della "disciplina" (nella specie "Analisi dei Medicinali", senza quindi le distinzioni legate ad ordinali che non compaiono più negli elenchi dei settori scientifico-disciplinari) o come diritto di tenere il medesimo "corso" in precedenza insegnato (nella specie "Analisi dei Medicinali I"), sulla base del fatto che gli ordinali mantenuti dalla Facoltà di Farmacia di Padova per la disciplina di cui sopra ne individuano corsi di insegnamento distinti, quindi con contenuto diverso.

Il CUN osserva che laddove nella organizzazione degli studi della Sede, si abbia la distinzione, attraverso ordinali, di una disciplina in corsi di insegnamento dal contenuto consequenziale e distinto, esista il diritto del docente di svolgere quella parte della disciplina più coerente dal punto di vista dei contenuti con il corso che teneva all'atto dell'entrata in vigore della legge 341/1990 e pertanto non gli si possa assegnare la responsabilità didattica di un altro "corso di insegnamento", sia pure nell'ambito della stessa disciplina, senza il suo consenso.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE